



COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Data 24-02-26

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI PER L'ANNO 2026. LEGGE 160/2019.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 19:45, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata a tutti i componenti del Consiglio Comunale, a norma di legge, risultano presenti ed assenti:

CAVERNI LUDOVICO	Presente	POGGETTI GIANLUCA	Presente
GIORGETTI WALTER	Presente	VAUDAGNA BIANCA ROSA	Presente
CASACCIA GOFFREDA	Presente	VENNARUCCI ALEX	Presente
MENOTTI GIOIA	Presente	FRATTESI MARINELLA	Presente
ALESSANDRONI DIEGO	Assente	GALLETI BEATRICE	Presente
CIARUFFOLI MANUELA	Presente		

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n. 11

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il DOTT. LUDOVICO CAVERNI in qualità di SINDACO
- Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE AGNESE MOSCA.
- La seduta é Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

CIARUFFOLI MANUELA
POGGETTI GIANLUCA
VENNARUCCI ALEX

IL SINDACO

Visto l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";

- al comma 749: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";

- al comma 750: "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento";

- al comma 751: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";

- al comma 752: "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

- al comma 753: "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento";

- al comma 754: "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

Visto altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: "E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni";

Richiamato, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

"756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote."

Visto il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

Rilevato che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Considerato che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

Preso inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

Rilevato inoltre che i comuni di nuova istituzione, oggetto di fusione o di fusione per incorporazione, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, c. 132, L. n. 56/2014, hanno stabilito di mantenere un sistema di aliquote differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, sono tenuti a compilare un numero di Prospetti corrispondente agli ex territori per i quali hanno stabilito aliquote differenziate, mentre il comune oggetto di fusione o di fusione per incorporazione che ha stabilito un sistema di aliquote unico per l'intero territorio del nuovo comune, deve compilare un unico Prospetto;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Visti, quindi:

a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati,*

per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PROPONE

1. di **approvare** per **l'anno di imposta 2026** l'allegato prospetto delle **aliquote** per l'applicazione dell'IMU, come elaborato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;

4. di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2027-2028 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni

PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa della suesposta proposta di deliberazione effettuata dal Sindaco Presidente;

Dato atto che tale esposizione è stata registrata con sistema di trascrizione in simultanea on - line che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio e del testo sul portale di servizio "trascrivi.net" nonché la pubblicazione dello stesso documento audio nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Serra Sant'Abbondio, dedicato all'archivio delle registrazioni digitali;

Dato atto altresì che la sua libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione e che la stessa deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella trascrizione integrale;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei settori interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Esperita la votazione con voto unanime e favorevole espressa per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori ed ottenuto il seguente risultato:

Presenti n. 10 compreso il Sindaco; Votanti n. 10; Voti favorevoli n. 10

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta;

Inoltre, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, con lo stesso risultato sopra riportato

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Del che è stato redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. LUDOVICO CAVERNI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to AGNESE MOSCA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi della Legge n. 69/2009 art. 32 e s.m.i., nel sito web di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal .

Serra S.Abbondio li',

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to RAG. EMILIANO CATENA

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno: 24-02-2026 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

Serra S.Abbondio li',

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to AGNESE MOSCA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Serra S.Abbondio li',

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
RAG. EMILIANO CATENA